



Sentenza con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott. Michele Forziati, pronunciando nelle **cause riunite a quella n. 23928/2013 R.G.A.C.** promossa da **CLSTV s.r.l.** – già Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. (avv. Giorgio Antonicelli) contro **Pitoni Giuliano, Amoroso Francesco Cristian, Valentini Gabriele e Malpicci Andrea** (avv. Maria Sofia Tonolo e Paolo Marini) e con la chiamata in causa della **Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l.** (contumace), avente ad oggetto: opposizione *ex art. 1, comma 51, L. 92/2012*, osserva quanto segue:

- 1 -

Con distinti atti di ricorso, depositati in Cancelleria il 27.6.2013, la società in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le ordinanze con le quali, in data 17.6.2013, questo Tribunale del lavoro aveva accolto i ricorsi proposti da Pitoni Giuliano, Amoroso Francesco Cristian, Valentini Gabriele e Malpicci Andrea ed ordinato alla CLSTV s.r.l. di reintegrare i predetti nel posto di lavoro.

A sostegno dell'opposizione, la stessa evidenziava in sintesi: **di** non aver mai avuto alcun rapporto di lavoro con i predetti soggetti, i quali avevano lavorato per la Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. fino al 13.9.2012, data in cui erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, in conseguenza della perdita di commesse da parte della predetta società; **di** essere stata costituita in data 18.7.2012; **che** le due so-

cietà in esame erano distinte ed entrambe operative.

Tanto premesso, la società opponente chiedeva l'annullamento o la revoca dell'ordinanza per totale estraneità ai fatti di causa, con il favore delle spese di lite, anche in relazione alla precedente fase del giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio gli opposti in epigrafe, con memorie difensive depositate in Cancelleria il 25.10.2013, invocando in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. (anch'essa convenuta nella prima fase del giudizio e ritualmente costituitasi) nonché evidenziando: **che** tra le predette società, in data 18.7.2012, era intervenuta una cessione che aveva riguardato l'intera azienda "*vigilanza armata*", essendo passata dalla Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. alla CLSTV s.r.l. la relativa attività economica e tutti i dipendenti alla stessa impiegati; **che** dunque i predetti, al momento del licenziamento da parte della Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l., lavoravano alle dipendenze di tale ultima società, con conseguente legittimità, *ex art. 2112 c.c.*, dell'ordine di reintegra alle dipendenze della medesima; **che** per altro la CLSTV s.r.l. non aveva eccepito, nella precedente fase del giudizio (nella quale era rimasta contumace), che il licenziamento impugnato fosse stato comminato dalla cedente, in tal modo di fatto ratificando il recesso datoriale dal rapporto di lavoro; **che**, nel merito, il licenziamento in questione era (oltre che ingiustificato) anche ritorsivo, essendo i lavoratori iscritti al sindacato Savip. Concludevano dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.

Disposta e ritualmente effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l., quest'ultima non si costituiva in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Disposta poi la riunione per evidente connessione soggettiva per l'oggetto e per il titolo, la causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva infine discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura

della presente sentenza con motivazione contestuale.

- 2 -

Come premesso, i lavoratori in epigrafe avevano convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale del lavoro entrambe le società in epigrafe, rispettivamente cessionaria e cedente del ramo d'azienda "*vigilanza privata*" nel quale erano impiegati quali guardie giurate, per sentir – per quanto in questa sede occupa – dichiarare illegittimo il licenziamento intimato loro in data 13.9.2012 e di conseguenza condannare le predette società, in alternativa o in solido tra di loro, alla propria reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturate.

Con distinte ordinanze del 17.6.2013 questo Tribunale del lavoro, qualificati i licenziamenti in esame come per giustificato motivo oggettivo, nonché rilevato che la causale del recesso non solo era stata indicata in maniera generica ma non aveva comunque trovato alcun riscontro probatorio, aveva dichiarato l'illegittimità degli stessi e ordinato alla CLSTV s.r.l. alla reintegra nel posto di lavoro ed al "*risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi per tale periodo*".

Risulta documentalmente (doc. 11 di parte opposta nella precedente fase del giudizio), che in data 18.7.2012 tra la Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. e la CLSTV s.r.l. era intercorso un contratto di cessione di ramo d'azienda avente ad oggetto "*la prestazione di servizi di vigilanza armata, servizi di trasporto, scorta, contazione e giacenza valuta e valori, tele vigilanza, teleallarme, pattugliamento stradali e ispezioni, avvalendosi di guardie particolari giurate*", con decorrenza immediata (art. 4): nel contratto, inoltre, le parti si davano atto che "*attualmente esistono n. 66 dipendenti addetti alle sedi operative di Roma e di Rieti del ramo di azienda ceduto con il presente atto, tutti indicati nell'elenco che ... qui si allega sotto la lettera C, per formarne parte integrante e sostanziale*", e la società cessionaria si impegnava "*a mantenere tale or-*

ganico con le medesime qualifiche, livelli e quant'altro previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria". Esaminando l'elenco dei dipendenti allegato *sub* lettera C al contratto in esame, si rinven-
gono agevolmente i nominativi degli odierni opposti.

Non v'è dunque dubbio che, alla data del licenziamento, questi ultimi fossero già a tutti gli effetti alle dipendenze dell'odierna opponente CLSTV s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda presso il quale gli stessi erano impiegati.

È altrettanto innegabile che, gravando pacificamente su parte datoriale l'onere della prova in ordine alla sussistenza del giustificato motivo di recesso indicato nelle lettere del 13.9.2012, e non avendovi quest'ultima in alcun modo ottemperato né nella precedente fase del giudizio (nella quale era rimasta contumace) né in questa sede, i licenziamenti in esame non possono che dirsi illegittimi.

Le ordinanze in questa sede opposte devono dirsi dunque corrette sia quanto all'accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti che quanto alla condanna della CLSTV s.r.l., effettiva datrice di lavoro degli odierni opposti, alla reintegra degli stessi nel posto di lavoro ed al *“risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi per tale periodo”* (ex art. 18, comma 4°, st.lav.).

Né a diversa conclusione può al riguardo pervenirsi valorizzando la circostanza che – come dedotto da parte opponente – le due società in esame fossero giuridicamente ed organizzativamente distinte ed entrambe operative, derivando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la CLSTV s.r.l. e gli odierni opposti dalla citata cessione di ramo d'azienda e dal pacifico inserimento in esso dei lavoratori medesimi.

Lo stesso dicasi in merito alla circostanza che i licenziamenti in esame fossero stati formalmente comminati ai predetti lavoratori dalla Centro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l. e non dalla CLSTV s.r.l.: al riguardo, si osservi che è stata proprio tale ultima società ad inserire, di seguito alla propria denominazione sociale, la dicitura *“già Cen-*

tro Logistico Sicurezza e trasporto valori s.r.l.” (così testualmente nell’instestazione dei ricorsi in opposizione), con ciò confermando di essere effettivamente succeduta a tale ultima società nei rapporti attivi e passivi e, dunque, anche nei rapporti di lavoro esistenti con i predetti lavoratori al momento della citata cessione di ramo d’azienda.

- 3 -

In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle “*gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all’art. 92, comma 2° c.p.c. nella sua attuale formulazione, successiva alla modifica apportata dall’art. 45, comma 11°, L. 69/2009 (applicabile *ratione temporis* alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 4.7.2009), parte opponente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controparti che, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare (nella specie *indeterminabile*), 3) delle condizioni soggettive della parte, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché del numero delle cause riunite (n. 4) e delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014 e da applicarsi a tutte le liquidazioni successive a tale momento: art. 28 del d.m.) nel loro valore medio, da ridurre fino al 50% in applicazione dei citati parametri generali e segnatamente in considerazione della decisione della causa allo stato degli atti, si liquidano in complessivi **euro 5.620,00** per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15% (espressamente reintrodotta dall’art. 2 del d.m.), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

rigetta le opposizioni proposte dalla CLSTV s.r.l. con distinti atti di ricorso del 27.6.2013 avverso le ordinanze emesse da questo Tribunale del lavoro in data 17.6.2013;

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da Pitoni Giuliano, Amoroso Francesco Cristian, Valentini Gabriele e Malpicci Andrea, in solido tra di loro, liquidate in complessivi **euro 5.620,00**, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..

Roma, lì 24 aprile 2014

Il giudice del lavoro
dott. Michele Forziati